



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca

Nota n. 5 / 2011

Tempo produttivo docenti/ricercatori – progetti di ricerca

Legge 30.12.2010, n. 240 Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

La normativa fornisce indicazioni riguardanti l'impegno orario annuo dei professori e dei ricercatori complessivamente previsto per le varie attività di competenza, comprese quelle effettuate nell'ambito di progetti di ricerca.

Tale determinazione rappresenta un'indicazione vincolante per l'organizzazione delle attività degli Atenei, anche in forza del fatto che è contenuta nell'articolo riguardante lo Stato Giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.

Questa indicazione consente, in assenza di altro riferimento normativo (ad es. contratto di lavoro nazionale), di determinare il costo orario standard del personale docente e ricercatore da utilizzare nell'ambito delle rendicontazioni dei progetti di ricerca. Se recepita da tutti gli Atenei, e primariamente dalla Commissione Europea, tale indicazione consentirebbe di adottare un criterio unico ed omogeneo a livello italiano. Al momento circa il 90% degli atenei italiani adotta il valore di 1500 ore indicato nella legge, mentre circa cinque o sei atenei adottano, in via "cautelativa", un valore di 1680.

L'aspetto saliente della questione riguarda l'accettazione da parte della Commissione Europea delle regole interne di uno stato membro per la determinazione del monte orario produttivo di personale non contrattualizzato.

Allo stato attuale diversi audit finanziari relativi a progetti del 7° Programma Quadro, effettuati dalla Commissione negli ultimi mesi, risultano bloccati. La DG Ricerca della CE ha chiesto un parere ai Servizi Legali interni al fine di verificare che la determinazione contenuta nell'art 6 della 240 non sia in contrasto con la normativa europea. In particolare due concetti (evidenziati in giallo nell'articolo di legge citato in premessa) appaiono non conformi alle regole di rendicontazione del Programma Quadro.

Nel caso in cui i Servizi Legali della Commissione si pronunciasse contro la validità delle 1500 ore per quanto riguarda i progetti europei, si tornerebbe alla situazione pre-esistente l'entrata in vigore della legge 240, ovvero all'assenza di un parametro unitario di riferimento. Inoltre, nel caso

in cui l'eventuale non riconoscimento della normativa italiana da parte della Commissione Europea fosse in qualche modo retroattivo, ciò comporterebbe il ricalcolo dei costi di personale esposti nei progetti di ricerca anche già rendicontati, con una reale perdita economica stimata in almeno il 16 % del costo di personale rendicontato.

Il CEPR sollecita pertanto il Ministero a farsi parte attiva presso la Commissione Europea al fine di ottenere l'accettazione della validità delle 1500 ore come base di calcolo, al fine di evitare un grave danno economico al sistema di ricerca universitario.

Il Vicepresidente
Alberto Mantovani

